CONDIZIONI GENERARLI DI SERVIZIO

Di seguito si indicano le principali clausole che legano le prestazioni di fornitura da parte del laboratorio NDT SICILY S.R.L. e i clienti:

1. ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ADDESTRAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE

Per l'esecuzione del servizio la NDT SICILY S.r.l. (in breve NDT SICILY) si avvale di proprio personale e/o di professionisti specializzati esterni alla propria organizzazione aziendale. Per l'esecuzione dei controlli non distruttivi e dei trattamenti termici il personale incaricato di effettuare il servizio possiederà le qualifiche ed i livelli previsti o necessari per la corretta esecuzione degli stessi. La NDT SICILY è esonerata da qualsiasi responsabilità, anche in ordine al rispetto dei tempi di esecuzione previsti, qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, intervenga il mutamento dell'oggetto dei controlli da effettuare, della tipologia dei controlli da effettuare e qualunque variazione non dipendente dalla stessa. Resta espressamente inteso che qualora tale mutamento rendesse necessario lo svolgimento di ulteriori controlli o prestazioni al fine del completamento del servizio, in aggiunta a quelle contrattualmente previste, la Committente corrisponderà il costo ed i compensi delle stesse secondo i costi unitari dei singoli controlli definiti con la Committente o, nel caso in cui si tratta di controlli non quotati, dovrò comportare una revisione del contratto tra NDT SICILY s.r.l. e Committente.

2. OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE AL FINE DELLA MIGLIORE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Committente si obbliga a predisporre tutte le condizioni necessarie e/o utili alla migliore esecuzione del servizio, garantendo, tra l'altro, la più ampia collaborazione da parte del proprio personale dipendente ed esonerando espressamente la NDT SICILY da qualsiasi responsabilità in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente quotazione, qualora l'esatto adempimento non sia reso possibile e/o agevole in dipendenza di carenze organizzative e/o tecniche e/o gestionali imputabili al Committente, o in dipendenza di un non soddisfacente apporto collaborativo da parte del personale dipendente della stessa Committente.
La committente assicura il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro affinché il servizio erogato possa essere svolto in piena sicurezza da parte dei lavoratori della NDT SICILY s.r.l., comunicando anticipatamente eventuali rischi specifici presenti sul luogo di lavoro che comportano l'adozione di misure di prevenzione e protezione da parte della NDT SICILY s.r.l. ulteriori rispetto a quelle normalmente previste.

3. INADEMPIMENTI DELLA COMMITTENTE

La NDT SICILY avrà facoltà di sospendere le proprie prestazioni, qualora la Committente non provveda al pagamento del corrispettivo pattuito per ogni controllo, servizio, stato di avanzamento lavori, entro 30 giorni dalla scadenza della fattura effettuata, dall'effettuazione della visita, dal raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della sospensione delle prestazioni, senza che la Committente abbia provveduto alla corresponsione di quanto dovuto, la NDT SICILY avrà facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comma 1 e comma 2, il presente contratto, tramite comunicazione da inviare alla Committente, nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

4. RISERVATEZZA

La NDT SICILY si obbliga a non divulgare in alcun modo notizie attinenti all'organizzazione, i metodi, le tecniche relative all'attività produttiva svolta dalla Committente, di cui essa NDT SICILY venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio.

5. CONCORRENZA

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di fatti illeciti e concorrenza sleale, è, comunque, fatto divieto alla committente, nella vigenza dell'attività, comunque, per i tre anni successivi dalla scadenza, di avvalersi di prestazioni svolte a qualunque titolo, da personale: a) subordinato a tempo determinato o a tempo indeterminato; b) in rapporto di collaborazione anche ai sensi dell'art. 409 c.p.c.; c) con contratto autonomo ex art. 2222 c.c.; d) prestazione d'opera della NDT SICILY, (anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con quest'ultima), per attività aventi oggetto uguale, speculare, connesso o complementare, anche solo parzialmente, all'oggetto del presente attività.

6. SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO

Il laboratorio NDT SICILY S.R.L. è un laboratorio accreditato da ACCREDIA. Esiste pertanto un contratto chiamato "convenzione" stipulato tra il laboratorio ed ACCREDIA che regolamenta i rapporti fra le parti. L'accreditamento è un riconoscimento volontario rilasciato da ACCREDIA dipartimento laboratori di prova

(ente unico nazionale per l'accreditamento) che dimostra la conformità del laboratorio alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e requisiti supplementari dell'ente accreditante. nello specifico prova che il laboratorio:

- Possiede un sistema di gestione aziendale orientato alla Qualità
- Possiede la competenza tecnica nell'eseguire le prove accreditate
- E in grado di fornire risultati di prova tecnicamente validi

ACCREDIA è un'associazione che ha come finalità l'accreditamento dei laboratori a livello nazionale. Esso assicura che i risultati delle prove eseguite dal laboratorio NDT SICILY S.R.L. siano accettati con fiducia sia in Italia sia all'estero tramite accordi internazionali di mutuo riconoscimento, senza però ridurre la responsabilità del laboratorio sui risultati emessi.

7. PROVE

Il laboratorio è accreditato per le prove presenti nell'elenco delle prove accreditate presente nel sito internet di Accredia nella pagina "banche dati".
Inoltre il laboratorio informa il cliente delle prove che esegue senza accreditamento. In caso disubappaltoil laboratorio avvisa il clientedella necessità di eseguire il subappalto e propone il soggetto subappaltato.

8. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI PROVE

Tutti i documenti di lavoro redatti dal laboratorio NDT SICILY S.R.L. (registrazioni di prova, rapporti di prova ecc.) sono conservati per 10 anni, salvo diversa richiesta scritta del cliente.
Ilmateriale sottoposto a prove è riconsegnato al cliente al termine delle prove,nello stato come ricevuto.

9. CAMPIONI DA SOTTOPORRE A PROVA

Per l'esecuzione delle prove, il materiale consegnato dal cliente è trattato in accordo alla procedura del laboratorio, alle specifiche del cliente e a quanto riportato nel manuale della qualità del laboratorio ultima revisione applicabile. Per la natura delle prove, il materiale sottoposto a prove non è distrutto o reso non più utilizzabile.
All'inizio delle attività di provadeve essere presente tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione delle prove.

10. TEMPI DI CONSEGNA RAPPORTI DI PROVA

I tempi di consegna dei risultati di prova sono concordati tra il cliente e il responsabile del laboratorio, in base al carico di lavoro, le urgenze del cliente e l'eventuale presenza di ispettori ai collaudi.

11. SCOSTAMENTI

Per particolari forniture sono ammesse deviazioni alle presenti condizioni sopraccitate: tutte le condizioni aggiuntive devono essere registrate ed accettate da ambo le parti.

12. IMPARZIALITA'

Il laboratorio garantisce la massima imparzialità, indipendenza, riservatezza e il segreto d'ufficio sulle attività svolte e sui risultati ottenuti che potranno essere comunicati solo al cliente, salvo diversa indicazione scritta da parte di quest'ultimo.

13. PROVE PRESENZIATE

Il laboratorio consente al cliente o a suoi delegati o a rappresentanti del cliente finale a presenziare alle prove, previo accordi precedentemente presi fra le parti interessate.

14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il laboratorio non inserisce i criteri di accettabilità ed eventuali dichiarazioni di conformità nei rapporti di prova, se non diversamente richiesto dal cliente.
Se il cliente richiedesse l'inserimento di dichiarazioni di conformità nei rapporti di prova, la regola decisionale è la seguente: il giudizio di conformità è espresso senza considerare l'incertezza di misura (w=0, livello di rischio <50% PFA come da documento ILAC G8).
Altre regole decisionali possono essere applicate su richiesta del cliente.
(In entrambi i casi il livello di rischio sarà verificato tramite l'applicazione CASOFT.)
L'incertezza di misura sarà riportata nei rapporti di prova solo se questa può influenzare la dichiarazione di conformità o se richiesta dal cliente.

15. USO DEL MARCHIO ACCREDIA

Il marchio Accredia o il suo riferimento non può essere utilizzato dal cliente e non può essere utilizzato nella documentazione concernente un prodotto. Il responsabile del laboratorio si riserva di verificare periodicamente della correttezza di quanto sopra descritto e, se pertinente, avvisare il cliente.

16. RAPPORTO DI PROVA

Per le prove accreditate il laboratorio emetterà sempre un rapporto di prova completo con il marchio Accredia.
Nel caso in cui il cliente richiedesse l'emissione di un rapporto di prova senza marchio per attività accreditate, tale rapporto di prova non deve essere considerato accreditato e di conseguenza non coperto da EA MLA, anche se i risultati presenti sono di prove presenti nell'elenco delle prove accreditate del laboratorio e non può essere consegnato a terzi (intesi come enti pubblici o autorità. Es. ISPESL, ULS, ARPA ecc.).

Tuttavia, quest'ultima possibilità non può essere applicata quando i rapporti di prova/report contenenti risultati coperti dall'accreditamento sono emessi in un ambito in cui l'accreditamento è obbligatorio per legge o è previsto contrattualmente o quando i rapporti di prova/report devono essere presentati o trasmessi a una terza parte (pubblico o autorità). In tali casi, l'uso del marchio o riferimento all'accreditamento è obbligatorio, a meno che l'apposizione non sia impedita da requisiti cogenti.

Eventuali opinioni ed interpretazioni inserite nei rapporti di prova non sono accreditate e indicate come tali.

Richiesta di Rapporto di prova con marchio Accredia:

Con Marchio ☐ Senza marchio ☐

17. RECLAMI

Il cliente può presentare reclami in merito al servizio fornito.
La modalità di presentazione dovrà avvenire tramite e-mail qualita@ndtsicily.com.
Di seguito sono descritte le modalità di gestione del reclamo da parte del laboratorio:
Quando il laboratorio riceve un reclamo, questo è gestito come Non Conformità, e il responsabile della qualità apre la pratica di Non Conformità.
All'atto della ricezione del reclamo, entro 7 giorni, il laboratorio (QUA) informa il cliente del ricevimento del reclamo e della sua presa incarico tramite mail.
il responsabile della Qualità con il responsabile di laboratorio valuta la fondatezza del reclamo ed eventualmente contatta il cliente tramite mail per avere ulteriori informazione in merito Il QUA contatta il cliente e recupera le informazioni necessarie per valutare la situazione.
Se il reclamo risulta infondato, entro 30 giorni il laboratorio informa il cliente tramite mail che ha emesso il reclamo e fornisce le informazioni utili per motivare lo stato del reclamo e la non conformità viene chiusa scrivendo nel trattamento del non conforme "Reclamo non fondato".
Se il reclamo risulta fondato, entro 30 giorni, il laboratorio informa il cliente tramite mail della sua fondatezza e che si procederànella sua gestione.QUA in collaborazione con RDL valuta la correzione e l'eventuale Azione Correttiva.

Il responsabile della Qualità tiene informato tramite mail il cliente sullo sviluppo del trattamento del reclamo, in particolare sulle azioni intraprese (Es. ripetizione della prova, ri emissione del rapporto di prova ecc.).
Le decisioni sul trattamento e azioni correttive da intraprendere devono essere approvati da persona non coinvolta nel reclamo: se necessario, il laboratorio si può avvalere di persona esterna qualificata.
A conclusione del reclamo, il responsabile della Qualità avvisa il cliente tramite mail.

18. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se pattuita per iscritto ed accettata espressamente dalle parti.

19. FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione e/o adempimento del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il foro di Cesena

Per NDT SICILY S.r.l.	Data	La Committente
NDT Sicily Srl Via Bainsizza, 124 96100 SIRACUSA (SR) C.U. A4707H7 - Pec: ndtsicily@pec.it	10/03/2025	

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 2° co. cod. civ. la Committente dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1 (esecuzione del servizio ed addestramento di personale dipendente), 2 (obblighi della committente ai fini della migliore esecuzione del servizio), 3 (inadempimenti della committente), 4 (Riservatezza), 5 (concorrenza), 6 (Significato dell'Accreditamento),7 (Prove), 8 (Conservazione documentazione di prove), 9 (Campioni da sottoporre a prove), 10 (Tempi di Consegna rapporti di prova), 11 (Scostamenti), 12 (Imparzialità), 13 (Prove presenziate), 14 (Dichiarazione di Conformità), 15 (Uso del marchio Accredia), 16 (Rapporto di prova), 17 (Modifiche) e 18 (foro competente), del presente contratto.

Data	La Committente